

**FOGLIO INFORMATIVO FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO PROGETTO
IMPRESE BENI STRUMENTALI cd “ NUOVA SABATINI “**

Foglio Informativo relativo al Finanziamento Chirografario a Medio Lungo Termine Assistito dal Fondo di Garanzia PMI (Ex I.662/96), finanziamento erogato da Banca Progetto S.p.A.

Informazioni sulla Banca e sul soggetto incaricato dell’offerta fuori sede

Banca Progetto S.p.A.
Sede legale e Direzione Generale in Milano, Piazza Armando Diaz 1
Telefono 02 72629911 - Fax 02 72629999
Codice fiscale, Partita IVA e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 02261070136
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi,
al Fondo Nazionale di Garanzia e all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
Iscritta all’Albo delle Banche al n. 5332 - Cod. ABI 5015 - Capitale Sociale € 10.404.418,17 i.v
Sito internet www.bancaprogetto.it
e-mail servizioclienti@bancaprogetto.it

Dati e qualifica soggetto incaricato dell’offerta fuori sede

Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere alcun costo od onere al soggetto incaricato dell’offerta fuori sede

Nome Cognome /Ragione Sociale _____

Sede (indirizzo) _____

Qualifica _____ **Iscrizione Albo\ Elenco** _____ **N.** _____

Email _____ **telefono** _____

Che cos’è il finanziamento a Medio Lungo termine

E’ un finanziamento destinato al sostegno dei programmi d’investimento e sviluppo delle imprese o ad altre esigenze finanziarie di medio/lungo periodo correlate all’attività economica. La durata è sempre superiore ai 18 mesi sino ad un massimo, di norma, di 180 mesi.

L’impresa rimborsa il finanziamento con il pagamento di rate mensili, trimestrali o semestrali comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso o variabile.

Che cos’è il finanziamento chirografario Progetto Imprese Beni Strumentali cd “ Nuova Sabatini “

È un finanziamento chirografario accordato ai sensi della convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)- ABI- Cassa Depositi e Prestiti spa (CDP). Durata minima consentita 18 mesi, massima 60 mesi.

A CHI E’ DESTINATO:

È destinato alle le PMI che alla data di presentazione della domanda:

- hanno una sede operativa in Italia e sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese, ovvero nel Registro delle imprese di pesca;

- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- non si trovano in condizioni tali da risultare “imprese in difficoltà” così come individuate, per i settori agricolo, forestale e zone rurali, al punto 14 dell’art. 2 del regolamento (UE) n. 702/2014, per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, al punto 5 dell’art. 3 del regolamento (UE) n. 1388/2014 e per i settori non ricompresi nei precedenti, al punto 18 dell’art. 2 del regolamento GBER.

Non possono beneficiare delle agevolazioni le imprese operanti nei settori delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007).

BENI AMMISSIBILI:

Le spese ammissibili riguardano l’acquisto, o l’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e hardware, classificabili, nell’attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell’art. 2424 del codice civile, nonché di software e tecnologie digitali, destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale. I beni oggetto di agevolazione devono essere ad uso produttivo, correlati all’attività svolta dall’impresa ed essere ubicati presso l’unità locale dell’impresa in cui è realizzato l’investimento. E’ ammissibile l’acquisto, ovvero l’acquisizione in leasing, di beni strumentali che, presi singolarmente ovvero nel loro insieme, presentano un’autonomia funzionale, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano il suddetto requisito, fatti salvi gli investimenti in beni strumentali che integrano con nuovi moduli l’impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell’ambito del ciclo produttivo dell’impresa. Al fine di favorire la transizione del sistema produttivo alla manifattura digitale e incrementare l’innovazione e l’efficienza del sistema imprenditoriale, la legge di bilancio 2017 ha ammesso ai finanziamenti e ai contributi statali anche gli investimenti realizzati dalle micro, piccole, e medie imprese per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione degli investimenti in tecnologie di cui all’articolo 1, comma 55, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. Per gli investimenti in tecnologie digitali e tracciamento e pesatura rifiuti, il contributo statale in conto impianti è concesso con una maggiorazione del 30 per cento rispetto alla misura massima stabilita dalla disciplina.

Non sono ammissibili singoli beni di importo inferiore a 516,46 (cinquecentosedici/46) euro, al netto dell’IVA.

Non sono, altresì, ammissibili le spese: - relative a “terreni e fabbricati”, incluse le opere murarie, e “immobilizzazioni in corso e acconti”; - per l’acquisto di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti; - relative a commesse interne; - relative a macchinari, impianti e attrezzature usati o rigenerati; - di funzionamento; - relative a imposte, tasse e scorte; - relative al contratto di finanziamento. I beni oggetto di agevolazione devono essere capitalizzati, ad eccezione delle immobilizzazioni acquisite tramite leasing finanziario, e mantenuti nell’unità produttiva per almeno tre anni.

AGEVOLAZIONE:

Il contributo del Ministero dello sviluppo economico è un contributo il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al:

- 2,75% per gli investimenti ordinari
- 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie cd “industria 4.0”)

Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda al sito <http://www.sviluppoeconomico.gov.it>

Per il finanziamento Banca Progetto potrà richiedere l’acquisizione della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 Dicembre 1996, n.662, nella misura massima dell’ottanta per cento dell’ammontare del finanziamento.

Il finanziamento viene concesso a insindacabile giudizio della Banca.

Rischi specifici: decadenza dall’agevolazione

Qualora il soggetto beneficiario non rispetti le prescrizioni e i vincoli definiti nella normativa di riferimento, l’agevolazione sarà revocata, in modo parziale o totale, e la banca avrà facoltà di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine/risolvere/recedere dal contratto di finanziamento.

Il Ministero sospende l'erogazione del contributo all'impresa qualora la banca comunichi il mancato rispetto da parte dell'impresa delle condizioni di rimborso del finanziamento.

Tipi di finanziamento e rischi correlati

Finanziamento a tasso fisso

Rimane fisso, per tutta la durata del finanziamento, sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Finanziamento a tasso variabile

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento del parametro di indicizzazione fissato nel contratto. Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

Principali Condizioni Economiche

Quanto può costare il finanziamento

TASSO FISSO						
Importo	Durata (anni)	Parametro del	31/08/2018	Spread	TAN	TAEG
€ 500.000,00	2	EUROIRS 2 ANNI	-0,14%	10,65%	10,65%	13,22%
€ 500.000,00	5	EUROIRS 5 ANNI	0,31%	10,65%	10,96%	12,51%

TASSO VARIABILE						
Importo	Durata (anni)	Parametro del	31/08/2018	Spread	TAN	TAEG
€ 500.000,00	2	EURIBOR 1 MESE	-0,37%	8 %	8 %	10,26%
€ 500.000,00	5		-0,37%	8 %	8 %	9,13%

Il TAEG indicato è stato calcolato sulla base dell'anno civile (365 giorni) considerando le spese relative a: istruttoria, riscossione rata, imposta sostitutiva e costo della garanzia del Fondo di Garanzia PMI (legge 662/96), nella misura dell'1% dell'importo garantito (misura massima).

Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto.

Voci e Costi	
Importo minimo finanziabile	Euro 50.000,00
Importo massimo finanziabile	Euro 2.000.000
Durata	Da 18 ad 60 mesi, incluso eventuale periodo di preammortamento della durata massima di 12 mesi

Tassi	
Tasso di interesse nominale annuo	<p>Pari alla somma tra Parametro di riferimento/parametro di indicizzazione (se positivo) e Spread</p> <p>Qualora al momento della rilevazione periodica la quotazione del parametro di indicizzazione tempo per tempo applicato sia pari a 0,00 (zero) o negativa, per il corrispondente periodo di applicazione il tasso applicato sarà pari allo spread contrattualmente previsto.</p>
Parametro di riferimento (finanziamenti a tasso fisso)	EuroIrs lettera della stessa durata del finanziamento, rilevato alle ore 11 CET, sul circuito Reuters alla pagina ISDAFIX2, colonna Euribor Basis il penultimo giorno lavorativo del mese precedente il mese solare di stipula.
Parametro di indicizzazione (finanziamenti a tasso variabile)	<p>Tasso Euribor (European interbank offered rate) corrispondente al periodo un mese, se positivo, moltiplicato per il coefficiente 365/360, rilevato per valuta il primo giorno di ogni mese.</p> <p>Tale parametro è determinato giornalmente dalla Federazione bancaria Europea, rilevato sul Circuito Reuters (o su qualunque altra pagina od altro circuito che dovesse in futuro sostituire tale pagina o tale circuito) e pubblicato giornalmente dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" ovvero dai principali quotidiani nazionali.</p> <p>In mancanza di rilevazione dell'Euribor da parte del Comitato di Gestione dell'Euribor (EURIBOR PANEL STEERING COMMITTEE), sarà utilizzato il LIBOR dell'Euro sulla piazza di Londra.</p>
Spread	<p>Per finanziamenti a tasso fisso: massimo 10,65% annuo</p> <p>Per finanziamenti a tasso variabile: massimo 8% annuo</p>
Tasso di interesse di preammortamento tecnico	Pari al Tasso di interesse nominale annuo applicato nel primo periodo di ammortamento
Tasso di mora	Tasso Annuo Nominale applicato al finanziamento maggiorato di 2,00 punti percentuali.
Modalità di calcolo interessi	<p>Per finanziamento a tasso fisso: Anno commerciale su anno commerciale (360/360)</p> <p>Per finanziamenti a tasso variabile: Giorni effettivi dell'anno civile su anno commerciale (365/360)</p>
Modalità addebito interessi di preammortamento tecnico / ammortamento ordinario	Il rimborso della rata avviene in via posticipata l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese di inizio periodo di interessi, con addebito pre autorizzato (SDD)

Spese per la stipula e la gestione del contratto	
Spese di istruttoria	1,00% dell'importo finanziato
Incasso rata	Gratuite
Invio avviso scadenza/incasso rata (ove previsto)	Euro 5,00
Spese invio comunicazioni periodiche: (a clienti o eventuali garanti)	Cartaceo: Euro 0,00 Elettronico: Euro 0,00
Spese produzione e invio certificazione interessi	Euro 1,50
Spese produzione e invio duplicato certificazione interessi	Euro 10,00
Spese per sollecito pagamento rate insolute	Euro 7,50 per ogni sollecito
Commissione per anticipata estinzione (sull'importo capitale estinto anticipatamente, anche in caso di risoluzione)	1,00%

Spese per richieste di documentazione supplementare o per operazioni straordinarie	
Commissione di ricontrattazione del tasso di ammortamento (Commissione "una tantum" sul debito residuo in linea capitale)	0,20% dell'importo dovuto
Certificato di sussistenza del debito (ad uso successione – Art. 23 D.L. 31/10/90 n°346)	Euro 20,00
Certificato per sgravi fiscali	Euro 10,00
Duplicato di quietanza inviato a mezzo posta Prioritaria	Euro 15,00
Accollo mutuo	Euro 200,00
Attestazione in carta libera del debito residuo	Euro 6,00
Costi in caso di ritardo nel Pagamento	Per i ritardi di pagamento potranno essere addebitati al Cliente i seguenti oneri: - Spese amministrative per sollecito telefonico e per esazione crediti, anche tramite terzi, e per interventi di recupero stragiudiziale svolti dalla Banca o da enti esterni incaricati dalla stessa in misura pari ai costi effettivamente sostenuti; - spese per interventi di legali esterni: in misura pari ai costi effettivamente sostenuti dalla Banca

Rata	
Periodicità rimborso rate	Mensile, Trimestrale o Semestrale
Tipologia di ammortamento	Francese
Tipologia di rata	Rata costante (finanziamento a tasso fisso) Rata con quota capitale crescente, quota di interessi variabile in funzione della variabilità del tasso di interesse (finanziamento a tasso variabile)

Altre spese/oneri fiscali da sostenere	
<p>Imposta sostitutiva (o in alternativa ove non sia esercitata l'opzione per l'imposta sostitutiva)</p> <p>Imposte ordinarie</p>	<p>Secondo le previsioni di legge. Attualmente pari allo 0,25% dell'importo del finanziamento erogato, salvo diverse previsioni normative vigenti tempo per tempo.</p> <p>Secondo le previsioni di legge. Comprende imposta di registro in misura fissa e Imposta di bollo</p>
Commissione una tantum Fondo di Garanzia PMI (legge 662/96) - se prevista	Come da normativa vigente (non previsto al momento per imprese con sede legale situata nelle regioni del Sud e Isole)

Ultime rilevazioni del parametro di riferimento

Data Rilevazione	IRS 2 ANNI	IRS 4 ANNI	IRS 5 ANNI	EURIBOR 1M/360
31/05/2018	-0,18%	0,04%	0,36%	-0,37%
30/06/2018	-0,17%	0,10%	0,32%	-0,37%
31/07/2018	-0,13%	0,14%	0,29%	-0,37%

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

Calcolo esemplificativo dell'importo della rata

Finanziamento	Durata del finanziamento (anni)	TAN	Importo della rata mensile per €500.000,00 di capitale
Tasso fisso	2	10,65%	€ 23.2222,75
	5	10,97%	€ 10.863,73
Tasso variabile	2	8%	€ 22.613,65
	5	8%	€ 10.138,20

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alla categoria di operazione "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese", può essere consultato sul sito internet www.Bancaprogetto.it e negli appositi prospetti affissi nei locali aperti al pubblico della Banca.

Garanzie

Fondo di Garanzia

La stipula del finanziamento potrà essere subordinata all'intervento del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese regolato dall'art. 2 comma 100 lettera a) della legge 662/96, dall'art. 15 della legge 266/97, D.M. 248/99 dal Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie del 20.6.2005 e dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 23.9.2005.

Fideiussione

La Banca a propria discrezione, potrà richiedere altre garanzie di natura personale (ad es. fideiussione specifica).

La fideiussione è il contratto con il quale un soggetto ("Fideiussore") garantisce la Banca per l'adempimento di un'obbligazione di un altro soggetto ("Debitore principale"), qualora questi non adempia. In particolare, la fideiussione specifica garantisce alla Banca i debiti che il Debitore principale ha assunto nei confronti della Banca stessa in dipendenza di una o più operazioni specificamente individuate e indicate ("specificata"). La garanzia è di natura personale, per cui il Fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio. Il Fideiussore è obbligato in solido con il Debitore principale al pagamento del debito. Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo Debitore e a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse è obbligata per l'intero debito.

Estinzione anticipata – rimborso parziale anticipato

L'impresa, nonché i suoi successori o aventi causa, hanno la facoltà di rimborsare anticipatamente in tutto o in parte il Mutuo, in coincidenza con la scadenza di una rata, a condizione che:

- l'Impresa abbia dato preavviso scritto alla Banca almeno 20 giorni prima della data di estinzione;
- siano saldati gli arretrati che fossero a qualsiasi titolo dovuti, la rata in scadenza il giorno del rimborso, le eventuali spese legali documentate, comprese quelle giudiziali, sostenute dalla Banca in relazione ad incarichi conferiti per il recupero del credito insoluto, ed ogni altra somma di cui la Banca fosse in credito;
- sia versata, insieme al capitale oggetto di rimborso anticipato, unicamente una commissione omnicomprensiva pari al 1% del capitale restituito anticipatamente.

Ad esempio:

capitale restituito anticipatamente Euro 1000 (mille) e commissione del 1 %:

$$\frac{1000,00 \times 1}{100} = 10,00$$

Le disposizioni sopraindicate si applicano anche in tutti i casi in cui la Banca avesse diritto di chiedere l'immediato rimborso del suo credito, anche a seguito della risoluzione del contratto.

I rimborsi parziali avranno l'effetto di diminuire proporzionalmente la quota di ammortamento capitale delle rate successive, fermo restando il numero di esse originariamente pattuito.

Portabilità del finanziamento

Nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, il Cliente non deve sostenere, neanche indirettamente, alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio. La disciplina di cui sopra si applica se il Cliente è una persona fisica o micro-impresa.

Risoluzione – Recesso – Decadenza dal beneficio del termine

La Banca avrà diritto, a seconda dei casi, di recedere dal Contratto o di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine ove ricorrano le ipotesi di cui all'art. 1186 cc ovvero di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cc nei seguenti casi di seguito sinteticamente esposti:

- a) l'Impresa abbia destinato, anche solo in parte, il Mutuo a finalità diverse da quelli per i quali lo stesso è stato concesso;
- b) non sia rispettato anche uno solo degli adempimenti e impegni previsti all'articolo "OGGETTO DEL CONTRATTO - DICHIARAZIONI DELL'IMPRESA" e dall'art. "EROGAZIONE" del presente Contratto;
- c) l'Impresa e i suoi eventuali successori o aventi causa non abbiano provveduto all'integrale e puntuale pagamento anche di una sola rata di rimborso del Mutuo e di quant'altro dovuto alla Banca in dipendenza dello stesso a qualsivoglia titolo (ad es. capitale, interessi, commissioni, spese, ivi comprese quelle legali, tasse, imposte etc.);
- d) l'Impresa divenga insolvente, fossero promossi a carico dell'Impresa atti esecutivi o conservativi da parte dei propri creditori ovvero si verificasse, qualsiasi evento (ad es. protesti, apertura di procedure concorsuali, ogni mutamento dell'assetto giuridico o societario - forma e capitale sociale, persone degli amministratori, dei sindaci e dei soci, nonché fusioni, anche per incorporazione, scissioni, scorpori, conferimenti - amministrativo, patrimoniale, della situazione economica e finanziaria etc.) che a giudizio della Banca comporti un pregiudizio di qualsiasi genere alla capacità di far fronte alle obbligazioni assunte nei confronti della Banca o incida negativamente sulla situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente affidato, o sull'integrità, efficacia e valore delle garanzie;
- e) si verifichi il mancato pagamento a scadenza da parte dell'Impresa stessa o di altre società del suo gruppo societario di appartenenza di un debito finanziario, ovvero intervenga una causa di decadenza dal beneficio del termine dell'Impresa o di altre società del suo gruppo verso terzi finanziatori, ovvero ancora un terzo finanziatore richieda il rimborso anticipato di un qualsiasi indebitamento finanziario, o infine qualora una garanzia rilasciata da qualsivoglia società del gruppo venga escussa, qualora, a giudizio della Banca, tali inadempimenti precedentemente riportati siano tali da pregiudicare la capacità dell'Impresa di rimborsare il Finanziamento ovvero il valore delle garanzie;
- f) la rivalsa in ordine alle somme a qualsiasi titolo versate per conto dell'Impresa trovi impedimento in disposizioni di legge;
- g) non siano state correttamente perfezionate le garanzie previste per la concessione del Mutuo stesso;
- h) l'Impresa non abbia adempiuto alle obbligazioni di cui all'art. "OBBLIGHI GENERALI DELL'IMPRESA" del presente Contratto;
- i) emergessero fatti o si scoprissero vizi nei documenti tali che, se conosciuti o verificati prima, avrebbero impedito, a insindacabile giudizio della Banca, la concessione del Mutuo o, comunque, risulti che le situazioni, i dati e i conti esposti o dichiarati dall'Impresa alla Banca, sia in fase di concessione del Mutuo sia successivamente, non rispondono a verità;
- l) si verifichi il venir meno, ovvero una diminuzione di valore, delle garanzie concesse in relazione al Mutuo;
- m) revoca totale o parziale da parte del Ministero dello sviluppo economico del contributo di cui all'art.6 del decreto 27 novembre 2013 del Ministero dello Sviluppo economico.

Dell'intervenuta decadenza dal beneficio del termine o risoluzione del Contratto la Banca darà comunicazione all'Impresa a mezzo lettera raccomandata, e-mail, fax, posta elettronica certificata (PEC) o altro mezzo di comunicazione.

In tali casi la Banca avrà diritto di esigere l'immediato rimborso di ogni suo credito e di agire senza bisogno di alcuna preventiva formalità nel modo e con la procedura che riterrà più opportuni.

Rimarranno ferme in ogni caso tutte le garanzie contrattualmente costituite, nonché quelle successivamente acquisite.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Dal momento in cui la parte finanziata ha corrisposto alla Banca tutte le somme dovute per l'estinzione totale anticipata, la Banca

provvederà alla chiusura immediata del rapporto.

Reclami – Definizione stragiudiziale delle controversie

Nel caso in cui sorga una controversia tra l'Impresa e/o gli eventuali garanti e la Banca relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del Contratto ovvero alle attività preliminari o connesse effettuate, l'impresa e/o i garanti possono presentare un reclamo alla Banca tramite lettera raccomandata A/R o per via telematica all'Ufficio reclami con le seguenti modalità:

- lettera raccomandata A/R all'indirizzo: Banca Progetto S.p.A. – Direzione legale Compliance e Societario - Ufficio reclami - Piazza A. Diaz 1 - 20123 Milano (MI) ;
- posta elettronica all'indirizzo email reclami@bancaprogetto.it
- via PEC all'indirizzo bancaprogetto@pec.bancaprogetto.it.

La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo stesso. Se l'Impresa e/o gli eventuali garanti non sono soddisfatti o non hanno ricevuto risposta entro il suddetto termine, possono rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) secondo il procedimento istituito in attuazione dell'art.128-bis del Testo Unico in materia bancaria e creditizia di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993 n.385, ove ricorrano i presupposti previsti dal regolamento di tale organismo. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per l'Impresa e/o per i garanti di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria; in tal caso essi non saranno tenuti ad esperire il procedimento di mediazione di cui al successivo paragrafo.

Prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, la Banca e/o l'Impresa devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28;

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento),oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, oppure
- all'Arbitro Bancario Finanziario.

In caso di variazione di tale normativa si applicheranno le disposizioni all'epoca vigenti. Le disposizioni sopra indicate valgono anche per le controversie che dovessero sorgere tra la Banca e gli eventuali garanti dell'Impresa.

Legenda

Accollo	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare all'intermediario, cioè "si accolla", il debito residuo.
Ammortamento	E' il processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi.
Euribor (Euro interbank Offered Rate)	E' il tasso interbancario rilevato dal Comitato di Gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Committee), pubblicato sui quotidiani finanziari che, maggiorato dello spread concordato, determina il tasso che regolerà tempo per tempo il finanziamento.
EuroIrs (Interest Rate Swap)	E' il tasso Swap Euro pubblicato sui quotidiani finanziari che, maggiorato dello spread concordato, determina il tasso che regolerà il finanziamento per tutta la sua durata.

Giorno Lavorativo	Si intende un giorno in cui il sistema TARGET (trans-european Automated Real Time Gross settlement Express Transfer) è operativo.
Imposta sostitutiva	Trattasi del trattamento tributario di cui agli artt. 15 e segg. del D.P.R. 29/9/1973 n. 601 e successive modifiche e integrazioni, che viene applicato sui finanziamenti a medio e lungo termine in Italia in luogo delle imposte ordinarie altrimenti applicabili (di registro, di bollo) attualmente pari nel caso di specie allo 0,25% dell'importo del finanziamento erogato.
Interessi di mora	Tasso di interesse, a carico del cliente, maggiorato rispetto al tasso che regola il finanziamento, ed applicato per il periodo del ritardo, sugli importi dovuti e non pagati alle scadenze previste.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie alla concessione del finanziamento
Parametro di indicizzazione (per i Finanziamenti a tasso variabile) Parametro di riferimento (per i Finanziamenti a tasso fisso)	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto
Piano di ammortamento "francese"	La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Preammortamento	Periodo iniziale nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del finanziamento
Risoluzione	Scioglimento anticipato del contratto al verificarsi di specifici eventi pregiudizievoli previsti nel contratto stesso, a causa del quale il mutuatario ha l'obbligo di pagare immediatamente l'intero debito
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune e spese non sono compresi, per esempio le commissioni di estinzione anticipata, le spese per la certificazione interessi o per il duplicato del contratto.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula alla fine del periodo di preammortamento.